

Fiom Cgil Brescia

Il 19 giugno 2017, con riguardevole ritardo, sono stati pubblicati i decreti riguardanti l'anticipo pensionistico (Decreto n° 88 per APE sociale) e la possibilità per i lavoratori precoci di anticipare l'uscita rispetto alla legge attuale (Decreto 87 per lavoratori precoci). Immediatamente sono state pubblicate anche le Circolari Inps al riguardo (n° 99 per lavoratori precoci e n°100 per Ape sociale, del 2017). Pertanto formalmente si possono inoltrare le domande per il riconoscimento del diritto all'uscita anticipata, in relazione ai decreti emanati.

Riportiamo in sintesi le prime indicazioni per le uscite anticipate, che in ogni modo dovranno essere verificate con il Patronato Inca Cgil

Condizioni per l'accesso all'APE sociale

1. Può conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno **63 anni di età** e si trova in una delle seguenti condizioni:

a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;

b) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale;

c) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

d) è un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A (**lavoro gravoso**).

2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate dal comma 1 del Decreto.

Misura dell'APE sociale

1. L'APE sociale è erogata mensilmente per dodici mensilità l'anno, è pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non può in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata mensile di pensione è effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale

1. Ai fini della domanda di accesso all'APE sociale l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui articolo 2 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.

2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 2, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.

3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.

4. Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

Documentazione da allegare alla domanda per le condizioni per l'accesso all'APE sociale

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:

a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale;

b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;

c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.

2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A (**lavoro gravoso**), ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille.

3. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale è svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati.

Comunicazioni dell'INPS per domanda Ape sociale

1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo:

a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;

b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio;

c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Beneficio per l'accesso uscita anticipata lavoratori precoci

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a **quarantuno anni**.

2. Al requisito contributivo di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Condizioni per l'accesso uscita anticipata lavoratori precoci

1. Può accedere al beneficio il lavoratore che ha almeno **dodici mesi** di contribuzione per periodi di **lavoro effettivo** precedenti il raggiungimento del **diciannovesimo anno di età** e che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) si trova in stato di disoccupazione, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;

b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità;

c) è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del Decreto (**lavoro gravoso**) ovvero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (**lavoro usurante**).

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio lavoratori precoci

1. Ai fini della domanda di accesso al beneficio l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.

2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle previste condizioni, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi presentano domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.

3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.

4. Le condizioni per l'accesso al beneficio devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda, ad eccezione dei requisiti dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3 del decreto che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni lavoratori precoci

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:

a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale;

b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;

c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.

2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A (**lavoro gravoso**), ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille.

3. Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (**lavoro usurante**), la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio è individuata dalle disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio è svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati.

Comunicazioni dell'INPS per riconoscimento condizioni beneficio per lavoratori precoci

1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo:

a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;

b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio;

c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni informazione rivolgersi ai delegati della Fiom Cgil